Allegato A)

ACCORDO INDIVIDUALE

PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

IN MODALITA’ DI LAVORO AGILE

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Codice Fiscale 02153140583 e Partita IVA 01033011006 - con sede in Roma, Via Elio Chianesi n. 53 rappresentati dal Direttore Generale f.f. Dr.ssa Laura Figorilli nata a Rieti (RI) il 25/10/1964 e domiciliato per la sua carica ed agli effetti del presente accordo ove sopra;

e

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato/a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dipendente degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri con il profilo di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in servizio presso l’Unità Operativa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

giusto contratto individuale di lavoro sottoscritto il…………………...

PREMESSO CHE

**□** il lavoratore ha manifestato la propria volontà di accedere al lavoro agile ed il Direttore/Dirigente Responsabile della struttura di appartenenza ha ritenuto di rispondere positivamente alla richiesta del lavoratore;

**□** il Direttore/Dirigente Responsabile della Struttura di appartenenza del lavoratore ha ritenuto di proporre al dipendente lo svolgimento di parte della prestazione lavorativa in modalità agile, ed il dipendente ha manifestato il proprio consenso all’accesso al lavoro agile così come proposto;

In Ogni caso, il Direttore/Dirigente Responsabile della Struttura di appartenenza del lavoratore ha verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla vigente normativa per l’accesso al lavoro agile e, in particolare, ha valutato che lo svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile non pregiudica o riduce la fruizione dei servizi resi a favore dell’utenza, nonché l’efficace ed efficiente svolgimento dei processi di lavoro ai quali il lavoratore è assegnato;

Tanto premesso le parti, ad integrazione del contratto di lavoro

CONVENGONO QUANTO SEGUE

**Articolo 1 (Definizioni e generalità)**

1. Ai fini del presente accordo ed in coerenza con la vigente normativa in materia, per “lavoro agile” si intende una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.

2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Il lavoratore conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza.

3. Il datore di lavoro garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunità previste per il lavoro in presenza con riferimento a progressioni di carriera, progressioni economiche, incentivazione della performance, iniziative formative.

**Articolo 2 (Luogo di svolgimento della prestazione)**

1. Nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il lavoratore è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono il rispetto delle prescrizioni materia di sicurezza sul lavoro, la piena operatività della dotazione informatica, la più assoluta riservatezza sulle informazioni e sui dati trattati.

**Articolo 3 (Sicurezza sul lavoro)**

1. Il lavoratore dà atto di aver ricevuto la specifica informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro agile, allegata al presente contratto. Il lavoratore dichiara di avere consapevolezza dei contenuti della suddetta informativa.

2. Il lavoratore si impegna a rendere note eventuali situazioni anomale che dovesse riscontrare in occasione dell’attività lavorativa, anche con riferimento a quella svolta all’esterno della sede degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri.

3. Il lavoratore si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa sia nell’esecuzione della prestazione lavorativa che nella individuazione dei luoghi presso i quali renderla.

**Articolo 4 (Durata dell’accordo e recesso)**

1. Il presente accordo:

**□** è a tempo determinato per la durata di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a decorrere dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Entrambe le parti possono recedere dall’accordo con un preavviso non inferiore a 30 giorni, fatto salvo il maggior termine per le specifiche ipotesi previste da disposizioni di legge o dal regolamento aziendale.

3. Entrambe le parti possono recedere dall’accordo senza preavviso fornendo un giustificato motivo. Costituiscono giustificato motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’assegnazione a diversa unità organizzativa, la variazione delle mansioni, sopravvenute ed oggettive esigenze organizzative e produttive, esigenze personali del lavoratore, l’accertamento di un rilevante calo della produttività, problemi di sicurezza informatica. Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, inoltre, possono recedere dall’accordo in qualunque momento, senza preavviso, nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti inadempiente alle previsioni in materia di lavoro agile contenute nel relativo Regolamento aziendale o non sia in grado di svolgere l’attività assegnatagli in piena autonomia o per il mancato raggiungimento degli obiettivi concordati con il proprio Responsabile.

**Articolo 5 (Potere direttivo, di controllo e disciplinare)**

1. La modalità di lavoro agile non incide sul potere direttivo del Datore di lavoro, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle del lavoro in presenza.

2. Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore è tenuto alla rendicontazione dei risultati conseguiti e delle attività svolte, secondo modalità e criteri definiti dal dirigente.

3. Mensilmente il Direttore/Dirigente Responsabile della Struttura di assegnazione del lavoratore è tenuto a compilare un apposito report sulle attività svolte in modalità agile dal lavoratore che dovrà essere conservato presso la struttura anche ai fini della valutazione della performance.

4. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto, dai regolamenti e dalle disposizioni interne di servizio, dà luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, in conformità alla disciplina contrattuale e legale vigente in materia.

**Articolo 6 (Modalità di svolgimento)**

1. Il lavoratore rende la propria prestazione lavorativa in modalità agile di norma nella/e seguente/i giornata/e lavorativa/e \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. Per motivate esigenze lavorative o produttive, il dirigente può procedere a modifiche della programmazione, da comunicarsi con un preavviso di almeno 24 h rispetto alla giornata di lavoro agile prevista.

3. Per esigenze personali, il lavoratore può richiedere al dirigente una variazione del calendario programmato.

4. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il lavoratore è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il lavoratore a lavorare in presenza, con un preavviso di almeno 24 h.

5. Il lavoratore può essere, altresì, richiamato in sede con un preavviso di almeno 24 h qualora sopraggiungano esigenze organizzative urgenti e impreviste, a cui non sia possibile far fronte con il personale in presenza.

**Articolo 7 (Tempo di lavoro e diritto alla disconnessione)**

1. Il lavoratore assume l’impegno ad essere contattabile, sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari, nella fascia oraria compresa tra le ore \_\_\_\_\_\_\_\_ e le ore \_\_\_\_\_\_\_\_ (inserire la fascia di contattabilità concordata).

2. Restano confermati i tempi di riposo in essere per le prestazioni rese in presenza, in adempimento e nel rispetto delle discipline contrattuali e legali applicabili.

3. Il lavoratore non può rendere alcuna prestazione lavorativa durante il periodo di 11 ore di riposo consecutivo e nella fascia oraria notturna tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo.

4. Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 1 non sono richiesti contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle email, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e la connessione ai sistemi informativi degli Istituti.

**Articolo 8 (Strumenti di lavoro)**

1. L’attività verrà espletata mediante utilizzo della dotazione informatica (barrare la casella di interesse):

□ fornita dal datore di lavoro, di seguito indicata: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

□ messa a disposizione dal lavoratore, nel rispetto dei requisiti minimi di sicurezza informatica.

2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3, il lavoratore si impegna ad utilizzare gli strumenti di lavoro messi a disposizione dal datore di lavoro con diligenza e nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni interne di servizio.

3. Il datore di lavoro garantisce la conformità della strumentazione fornita alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza.

**Articolo 9 (Riservatezza e privacy)**

1. Il lavoratore è tenuto a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui proceda al trattamento, persistendo il divieto di farne uso e/o comunicazione al di fuori delle proprie mansioni. A tal fine ed in considerazione dello svolgimento delle prestazioni al di fuori della sede degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, egli assume l’impegno ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso del datore di lavoro che vengono trattate dal lavoratore stesso e ad evitare che terzi possano accedere, riprodurre o copiare tali dati ed informazioni.

**Art. 10 (Rinvio)**

1. Il presente accordo costituisce integrazione del contratto individuale di lavoro e viene trasmesso, in originale, alla UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, per la relativa conservazione nel fascicolo personale del lavoratore.

2. Per tutto quanto non previsto, trovano applicazione i contratti collettivi applicati dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, i regolamenti e le disposizioni di servizio interni, le norme di legge in materia di pubblico impiego e di lavoro agile.

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luogo e data

Il Direttore Generale Il lavoratore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_